



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 29/2018 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175.

L'anno duemiladiciotto 28 del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PRESENTI I SIGNORI:	ASSENTI			ASSENTI	
	g.	in.		g.	in.

MENGONI FABIO			RAVANELLI CLAUDIA		
CLEMENTI LUIGIA			STORNELLO ANGELA	X	
DALLAVALLE MARIO	X		ZADRA PAOLO		
DECAMINADA SABRINA			ZADRA FRANCO		
EBLI LUIGI	X		ZADRA MANUELA		
IMPELLIZZERI MARIO	X				

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin dott. Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri: Sig.ri Zadra Manuela e Zadra Paolo

OGGETTO: Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n.ro 27 di data 28.09.2017 il Consiglio comunale di CIS procedeva alla revisione straordinaria della situazione dell'ente in esito alle partecipazioni determinando

... di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cis alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l'esito della revisione straordinaria derivava dall'analisi della situazione tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia ed in particolare:

- a) che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;
- b) che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- c) che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).
- d) che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di CIS e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.
- e) le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- f) che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

Rilevato ora che, ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12. di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicato nelle norme citate.

Considerato che:

- l'allegato alla delibera che riprende il documento di cui alla delibera 27/2017 che comprende le singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Cis.

- unitamente al documento citato di approveranno le medesime schede aggiornate cui è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni e i dati necessari a soddisfare le disposizioni normative in materia per la successiva trasmissione al MEF e alla Corte dei Conti, per il medesimo periodo di riferimento;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Cis, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
- dall'analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre alla loro fusione o soppressione necessaria, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;
- il presente provvedimento è stato sottoposto al Revisore del conto che ha reso proprio parere in data 21.12.2018.

Si osserva che a margine dell'analisi puntuale al 31.12.2017 si ritiene di integrare il quadro in merito esprimendo parere in merito alla proposta di fusione per incorporazione fra Idroelettrica Barnes srl e Consorzio Idroelettrico Barnes, di cui alla 'Allegato proposto.

Ritenuto di approvare l'“Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2018”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Cis ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;

Esaminati i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.	
Parere reso dal Segretario Comunale	Il Segretario comunale f.to Bonvicin Paolo
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo dell'art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.	
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Devigili Natalia

Visti:

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi dai 7 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare l'“Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2018”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che fa proprio, aggiornandolo e integrandolo l'Allegato A di cui alla delibera consiliare n..27/2017 dd 28.09.2017, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di CIS, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 così come trasfuso nella normativa provinciale testé citata;
2. Di dare atto che si procederà ad integrare le schede allegate relative ai dati trasmessi dalle società in argomento, ove necessario, con i dati richiesti dalle autorità di controllo e vigilanza, entro i termini previsti per la trasmissione delle medesime.

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5°, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Bonvicin Paolo

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico le per **10** giorni consecutivi

dal 02.01.2019 al 12.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Bonvicin

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

x dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Bonvicin

Allegati parte integrante: 02

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Bonvicin